

dente formuli dinanzi alla Corte conclusioni aventi lo stesso oggetto di quelle esposte nel reclamo e, in secondo luogo, delle censure basate sulla stessa causa di quelle dedotte nel reclamo.

2. Il concorso bandito dall'autorità che ha il potere di nomina unicamente per ovviare alle anomalie di una situazione amministrativa riguardante un determinato dipendente e nella prospettiva di nominare lo stesso dipendente al posto dichiarato vacante è in contrasto con gli scopi di qualsiasi procedimento di assunzione ed implica quindi uno sviamento di potere.
3. Tenuto conto dell'indipendenza delle commissioni giudicatrici di concorso, l'istituzione non ha il potere di annullare o

modificare la decisione adottata da una di tali commissioni. Tuttavia, nell'esercizio dei propri poteri, l'autorità che ha il potere di nomina non può essere vincolata da una decisione della commissione giudicatrice la cui illegittimità possa inficiare, come conseguenza, i propri provvedimenti. Essa deve quindi controllare la legittimità delle decisioni adottate dalla commissione giudicatrice per quanto riguarda in particolare le ammissioni al concorso. Qualora un candidato sia stato ingiustamente ammesso al concorso ed iscritto nell'elenco degli idonei, l'autorità che ha il potere di nomina deve rifiutarsi di procedere alla nomina del candidato stesso mediante un provvedimento motivato che consenta alla Corte di valutarne, eventualmente, il merito.

## RELAZIONE D'UDIENZA nella causa 142/85 \*

### I — Gli antefatti ed il procedimento

Lo Schwiering veniva assunto dalla Corte dei conti il 1° dicembre 1977. Egli svolgeva allora le mansioni di addetto al gabinetto del membro tedesco della Corte dei conti, sig. Leicht, con un contratto di dipendente temporaneo di grado A4.

Alla fine del 1982 partecipava con successo al concorso interno CC/A/17/82, bandito per coprire un posto di amministratore prin-

cipale nella carriera A5/A4. Veniva nominato dipendente in prova col grado A5, con provvedimento della Corte dei conti 24 marzo 1983, che aveva effetto dal 1° aprile 1983. In tale data egli lasciava quindi il gabinetto cui era addetto e prendeva servizio presso l'amministrazione generale della Corte dei conti. Il 1° gennaio 1984 veniva nominato in ruolo.

Con sentenza 16 ottobre 1984 nella causa 257/83 (Calvin Williams/Corte dei conti, Racc. pag. 3547), la Corte annullava la nomina dello Schwiering in esito a detto con-

\* Lingua processuale: il tedesco.

corso interno. La sentenza rileva, al punto 24, che essendo stata annullata la decisione di nomina dello Schwiering dev'essere considerata inesistente ed inoltre, al punto 25, che non vi è motivo di statuire sulle conclusioni dirette all'annullamento parziale del concorso.

Per dare esecuzione alla sentenza la Corte dei conti adottava due provvedimenti:

- Con decisione 18 ottobre 1984 si è proceduto alla nomina del sig. Williams al posto di amministratore principale che si era reso disponibile essendo stato il Williams classificato al secondo posto fra i vincitori del concorso interno di cui sopra;
- Per quanto riguarda lo Schwiering la Corte dei conti gli inviava due lettere in data 24 ottobre 1984 con cui l'informava che la nomina in ruolo era stata annullata con effetto dal 16 ottobre 1984 e gli proponeva un posto di dipendente temporaneo col grado A7/3.

Con lettera 25 ottobre 1984 lo Schwiering accettava questa offerta di contratto temporaneo « con l'espressa riserva che potesse eventualmente essere prorogato in attesa di una soluzione definitiva, salve restando le trattative per una soluzione amichevole fra la Corte dei conti ed il mio avvocato ». In seguito, il contratto veniva costantemente rinnovato.

Il 19 dicembre 1984 l'avvocato dello Schwiering proponeva alla Corte dei conti un progetto di compromesso che si può riassumere come segue:

- dal 1° aprile 1983 ad una data da convenirsi, la posizione amministrativa dello Schwiering derivante dalla sentenza della Corte sarebbe retta dal vecchio contratto di temporaneo concluso il 15 dicembre 1977, che tornerebbe quindi in vigore;

— alla data convenuta il contratto temporaneo sarebbe sostituito da un contratto temporaneo per un posto permanente di grado A5 o, eventualmente, della carriera A6/A7, ma in tal caso contro corresponsione di un'indennità compensativa;

— la Corte dei conti darebbe in tal caso allo Schwiering la possibilità di partecipare ad un concorso interno bandito per coprire, in modo definitivo, il posto che gli sarebbe stato attribuito, posto che dovrebbe corrispondere ai suoi titoli;

— lo Schwiering avrebbe rinunciato ad adire le vie legali.

Con lettera 16 gennaio 1985 lo Schwiering chiedeva all'AIPN di considerare la sopra citata lettera del suo avvocato come reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello statuto.

Infine, con lettera 15 febbraio 1985, inviata al ricorrente, il presidente della Corte dei conti, dopo aver « dato atto » del fatto che la lettera 19 dicembre 1984 dovesse essere considerata un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello statuto, respingeva le varie domande contenute in quello ch'egli stesso chiamava « il reclamo » del ricorrente.

## II — La fase scritta e le conclusioni delle parti

1. Appunto contro questa decisione di rifiuto è diretto il presente ricorso, depositato il 16 maggio 1985, con cui si chiede:

### *Conclusioni principali:*

- annullare la decisione 15 febbraio 1985 con cui il presidente della Corte dei conti ha respinto il reclamo, come pure le decisioni dello stesso presidente in data 24 ottobre 1984;

— condannare la Corte dei conti a conservare il ricorrente nella carriera in cui si trovava fino alla sentenza della Corte 16 ottobre 1984.

*Conclusioni in subordine:*

— annullare il concorso CC/A/17/82;

— « porre il ricorrente in una posizione statutaria tale che, in caso di nomina ad un grado o ad uno scatto diversi da quelli che aveva fino al 16 ottobre 1984, egli fruisca di un'indennità compensativa che gli eviti di subire un danno economico, tenuto conto della posizione statutaria in cui si trovava fino al 16 ottobre 1984 »;

— risarcire eventualmente il danno da lui subito in misura corrispondente « ad una quota equa della retribuzione che avrebbe riscosso fino a 65 anni come amministratore principale di grado A5, nella situazione giuridica in cui si trovava fino al 16 ottobre 1984 ».

2. La Corte dei conti conclude che la Corte voglia:

— dichiarare irricevibile il ricorso;

— respingerlo;

— condannare il ricorrente a tutte le spese, senza concedergli il vantaggio attribuitogli dall'art. 69, § 3, del regolamento di procedura.

3. Con ordinanza 26 settembre 1985 la Corte (terza sezione) ha ammesso il Williams ad intervenire unicamente a sostegno delle conclusioni della Corte dei conti di-

rette al rigetto delle conclusioni subordinate del ricorso. Le osservazioni dell'interveniente, depositate il 25 novembre 1985, aderiscono alle conclusioni della convenuta.

4. Con ordinanza 26 settembre 1985 la Corte (terza sezione) ha respinto l'eccezione d'irricevibilità sollevata dalla Corte dei conti, eccezione attinente al fatto che l'atto introduttivo sarebbe stato firmato da una persona che non poteva proporre ricorso alla Corte.

**III — I mezzi e gli argomenti delle parti**

*A — Sulla ricevibilità*

Le parti hanno discusso sul punto se la lettera dell'avvocato del ricorrente in data 19 dicembre 1984 possa essere considerata un reclamo ai sensi dello statuto e se la risposta della Corte dei conti in data 15 febbraio 1985 possa essere considerata una decisione che respinge il reclamo.

1. La *Corte dei conti* sostiene che non vi è mai stato un vero e proprio reclamo ai sensi dello statuto, tenuto conto del tenore stesso della lettera dell'avvocato che proponeva un progetto di compromesso e non contestava alcun preciso provvedimento della Corte dei conti ed altresì della natura ambigua e poco chiara della lettera stessa. Di conseguenza, la lettera di risposta in data 15 febbraio 1985 non può essere considerata un rigetto del reclamo: essa costituisce in realtà una « semplice nota d'informazione ». Ciò premesso, le conclusioni del ricorso sono irricevibili nel loro complesso. La precitata lettera 16 gennaio 1985 inviata dallo Schwiering alla Corte dei conti non può modificare la portata di quella del suo avvocato.

In subordine, anche ammesso che vi sia stato un reclamo, possono costituire oggetto del contendere solo le censure o domande

in esso contenute. Con la conseguenza che le conclusioni formulate in via principale e subordinata vanno dichiarate irricevibili, dato che i mezzi ivi dedotti non figurano nel reclamo. Infine, la Corte dei conti rileva che lo stesso oggetto del contendere è difficile da interpretare.

2. Il *ricorrente* ribatte che la lettera del suo avvocato era un vero reclamo, giacché indicava chiaramente che il suo autore contestava la lesione dei suoi diritti e la sua lettera 16 gennaio 1985 ne ha precisata la portata. A parte ciò, lo stesso presidente della Corte dei conti ha ammesso, senza ambiguità, che la lettera fosse un reclamo ed ha emesso espressamente un provvedimento di rigetto del reclamo stesso. Di conseguenza, in ossequio all'«obbligo di assistenza» dell'amministrazione nei confronti dei dipendenti, la Corte dei conti non può attualmente modificare il proprio atteggiamento in proposito. Infine, le conclusioni del ricorso hanno esattamente lo stesso oggetto delle censure e domande contenute nel reclamo e i termini sono stati osservati.

Secondo il *ricorrente*, l'AIPN dovrebbe eventualmente essere sentita come testimone in proposito.

## B — *Nel merito*

### B.1 — *Sulle conclusioni principali dirette alla conservazione del ricorrente nella carriera in cui si trovava fino alla sentenza della Corte 16 ottobre 1984*

1. *Il ricorrente sostiene che i provvedimenti adottati per l'esecuzione della sentenza della Corte non devono assolutamente nuocere alla sua situazione amministrativa*

#### a) *Le ragioni addotte*

Il *ricorrente* si richiama ad un'esigenza di logica giuridica, ai principi di certezza del diritto e del legittimo affidamento, al principio «dei diritti e vantaggi economici acquisiti», all'applicazione dell'«obbligo di assistenza», alla circostanza che il dipendente non è affatto responsabile degli errori commessi dall'amministrazione di un'istituzione in occasione di un concorso, alla prassi delle altre istituzioni e, infine, alla situazione esistente negli ordinamenti giuridici di vari Stati membri.

#### b) *Le modalità proposte dal ricorrente*

La conservazione della sua situazione amministrativa dovrebbe essere ottenuta mediante una delle tre formule seguenti:

- la rimessa in vigore del contratto di dipendente temporaneo (A4) non espressamente disdetto. Dopo la sentenza della Corte, egli avrebbe dovuto tornare nella situazione giuridica di dipendente temporaneo di grado A4 in cui si trovava prima di essere nominato in ruolo. Questo contratto temporaneo che era giunto tacitamente a termine avrebbe dovuto infatti tornare in vigore dopo la sentenza della Corte. Di conseguenza, fino a che il contratto di temporaneo, a tempo indeterminato, non sia stato disdetto, questa soluzione sarebbe possibile ed il *ricorrente* percepirebbe in tal caso la retribuzione precedente;
- la continuazione della carriera come dipendente di ruolo;
- la conclusione di un nuovo contratto di temporaneo, per un posto permanente di grado inferiore, eventualmente prorogato fino alla nomina in ruolo, più

un'indennità compensativa che gli garantisce una retribuzione pari a quella che percepiva sino alla pronunzia della sentenza della Corte ed inoltre la possibilità di partecipare ad un concorso. L'inquadramento nel grado A5 sarebbe pienamente adeguato, tenuto conto dei criteri stabiliti dalla Corte dei conti in fatto di inquadramento e della durata della sua esperienza professionale.

*2. La Corte dei conti respinge per intero queste pretese*

a) *Per quanto riguarda i principi invocati dal ricorrente* a sostegno della domanda, si deve tener conto dei limiti dell'obbligo di assistenza, tracciati dalla Corte nella sentenza 28 maggio 1980 (Kuhner/Commissione, 33 e 75/79, Racc. pag. 1677); allo Schwiering è stata riservata la migliore situazione amministrativa che era possibile garantirgli ed il miglior inquadramento in grado e scatto che gli si potesse attribuire come temporaneo. Va rilevato inoltre la responsabilità dell'interessato per i fatti che hanno portato all'annullamento giudiziario della sua nomina. Non sono stati quindi affatto trasgrediti i principi del legittimo affidamento, della certezza del diritto o dell'obbligo di assistenza.

b) *Per quanto riguarda le modalità proposte dal ricorrente, la Corte dei conti ribatte che sono giuridicamente inammissibili*

Per quanto riguarda la richiesta di rimessa in vigore del contratto precedente, questa è impossibile, giacché il contratto è stato chiaramente concluso per la durata del mandato del membro tedesco della Corte dei conti, sig. Leicht, come si desume dalla sua stessa lettera, dalla volontà delle parti e dalla prassi costante per i collaboratori dei Membri della Corte dei conti. Orbene, il mandato ha avuto termine il 17 ottobre 1983.

Come tutti gli analoghi contratti di dipendente temporaneo addetto ai gabinetti dei membri, quello dello Schwiering è stato disdetto con adeguato preavviso. Il contratto è venuto inoltre tacitamente meno in seguito all'accettazione, da parte dello Schwiering, del posto che gli era stato offerto dalla Corte dei conti. Era quindi superfluo disdire unilateralmente il contratto. Questo non può quindi tornare in vigore. A parte ciò, nessuna disposizione dello statuto, né alcuna pronunzia della Corte riguarda il caso di « contratti temporanei tacitamente interrotti e tornati automaticamente in vigore ».

La continuazione della carriera di dipendente di ruolo va esclusa a causa della pronunzia della sentenza della Corte.

Infine, per quanto riguarda la terza modalità proposta, si deve tener conto della sentenza Giuffrida/Consiglio in data 29 settembre 1976 (105/75, Racc. pag. 1395) secondo la quale « il concorso bandito dall'AIPN unicamente per ovviare alle anomalie di una situazione amministrativa riguardante un determinato dipendente e nella prospettiva di nominare lo stesso dipendente al posto dichiarato vacante è in contrasto con gli scopi di qualsiasi procedimento di assunzione ed implica quindi uno sviamento di potere ».

**B.2 — Sulle conclusioni subordinate**

<sup>1</sup> *Circa la domanda di annullamento del concorso nel suo complesso*

a) *Il ricorrente sostiene che nessuno dei candidati del concorso possedeva i requisiti prescritti dal bando. Esso critica poi la nomina, a suo parere illegittima, del Williams e formula rilievi personali nei confronti di questo, menzionando in particolare i rapporti*

informativi a lui sfavorevoli, i problemi disciplinari che avrebbe avuto nonché la mancanza di esperienza per le mansioni affidategli.

b) La *Corte dei conti* ribatte che queste conclusioni sono irricevibili per due motivi: non sono state affatto trattate nel reclamo ed inoltre tardive. In subordine, si rileva che le asserzioni del ricorrente non sono accompagnate da alcun dato che consenta di valutarne il merito.

c) Il sig. *Williams, interveniente*, contesta radicalmente i rilievi di carattere personale formulati dal ricorrente. Se essi corrispondessero alla realtà, si tratterebbe di una grave trasgressione del segreto professionale.

2. *Sulle conclusioni dirette all'attribuzione di un'indennità compensativa che consente di evitare al ricorrente un danno economico rispetto alla posizione statutaria in cui si trovava prima della sentenza della Corte*

a) In proposito il *ricorrente* non ha svolto argomenti effettivamente distinti da quelli esaminati sopra al punto B.1.1 ed a quelli relativi al risarcimento dei danni.

b) La *Corte dei conti* ribatte che queste conclusioni sono del pari irricevibili non essendo state svolte nel reclamo. Esse sono inoltre infondate giacché l'inquadramento come temporaneo di grado A7/3, attribuito al ricorrente, era quello, conforme allo statuto e alle norme interne per l'assunzione, più elevato cui potesse pretendere. Nessuna

disposizione consente di accogliere pretese ulteriori.

3. *Sulle conclusioni dirette al risarcimento del danno*

a) Il *ricorrente* insiste sul danno economico subito, e sull'« inquietudine morale » di cui soffre e sulla situazione « equivoca » rispetto ai suoi colleghi in cui si trova. Esso chiede l'accertamento della responsabilità, riservandosi di precisare in seguito l'entità del danno.

b) La *Corte dei conti* ribatte che queste conclusioni sono irricevibili per le stesse ragioni esposte sopra e che sono infondate giacché non le si può far carico di alcun illecito né per quanto riguarda il concorso CC/A/17/82, né per i provvedimenti adottati in esito al concorso stesso.

C — *Sulle spese*

La *Corte dei conti* assume che le spese esposte dal ricorrente sono defatigatorie nei suoi confronti e che quindi egli dev'essere condannato a tutte le spese, senza applicare l'art. 70, del regolamento di procedura.

Il *ricorrente* ribatte che, tenuto conto dell'« interesse pubblico (del ricorso) per il pubblico impiego europeo », dell'« obbligo di assistenza », del principio della tutela del legittimo affidamento e del fatto che la stessa Corte dei conti ha causato la proposizione del ricorso, tutte le spese vanno poste a carico di questa.

Y. Galmot  
giudice relatore